

SEGNALAZIONE DANNI CHIUSURA E45. STANNO PER SCADERE I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO CHE DA' ACCESSO AL BANDO CONTRIBUTI

Entro le ore 13.00 del 17 marzo 2019 sarà possibile compilare ed inviare il modulo di "segnalazione di disagio" dovuto dalla chiusura improvvisa della E45 scaricabile da questo link messo a disposizione dall'Unione dei comuni:

<http://www.unionevallesavio.it/e45>.

La "segnalazione di disagio" avviene esclusivamente attraverso la compilazione di un apposito MODULO ONLINE a cui è necessario allegare un documento di riconoscimento.

La presentazione della segnalazione da parte di cittadini e imprese è condizione necessaria per poter accedere al successivo bando per l'assegnazione dei contributi messi a disposizione dalla Regione Emilia Romagna per l'attuazione delle misure di assistenza e sostegno alla popolazione ed alle attività economiche e produttive. La presentazione della segnalazione non costituisce riconoscimento automatico dei contributi.

Possono presentare la segnalazione coloro che ritengono di aver subito un disagio derivante dall'interruzione e/o limitazione della viabilità stradale e che hanno sede legale e operativa della propria attività economica o produttiva nel Comune di Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Sant'Agata Feltria, Cesena o Montiano.

Le categoria che possono inviare la segnalazione di disagio sono le seguenti:

- imprese individuali e società (tramite il legale rappresentante) e liberi professionisti;
- lavoratori dipendenti;
- studenti

I requisiti necessari alla presentazione della segnalazione sono consultabili sull'avviso già pubblicato al seguente link <http://www.unionevallesavio.it/e45>

INTERVENTO "STRAORDINARIO" DESTINATO ALLE IMPRESE CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELLA VALLE DEL SAVIO DANNEGGIATE A SEGUITO DELLA CHIUSURA DEL VIADOTTO DEL PULETO (SS 3BIS TIBERINA, E45 ORTE-RAVENNA)

Per favorire l'accesso al credito da parte delle stesse la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini ha stanziato un fondo di € 100.000,00 da destinare alle imprese in possesso dei requisiti previsti dal bando che abbiano sede legale e operativa nei territori dei Comuni di:

- Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina, Verghereto, Roncofreddo, Sogliano al Rubicone, Sant'Agata Feltria.

L'intervento mira ad agevolare l'accesso al credito da parte del sistema bancario tramite l'intervento dei Confidi aderenti tra cui CONFIDI PER LE IMPRESE e consiste in un contributo a fondo perduto diretto alle imprese che abbiano stipulato un contratto di finanziamento garantito dal Confidi.

Il contributo è pari al 5% dell'ammontare del finanziamento coperto da garanzia, per finanziamenti di durata fino a 18 mesi, fino ad un massi-

mo di € 5.000,00.

Le domande devono essere riferite a nuovi finanziamenti garantiti ed erogati a partire dal 1/1/2019. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento del fondo di cui al comma 1, in ordine cronologico di arrivo delle richieste. E possibile effettuare anche una prenotazione del contributo relativo ai finanziamenti in fase di istruttoria. Per quanto riguarda l'attività di Confidi per le imprese, l'agevolazione verrà attivata con riguardo alle imprese che effettivamente e concretamente hanno avuto un danno, tra i quali ad esempio un calo di fatturato causato direttamente o indirettamente dalla chiusura del viadotto Puleto in E45.

Per informazioni ulteriori sul bando e la modalità di accedervi potete rivolgervi a Giovanni Tassinari 0547/639815 g.tassinari@confidiperleimprese.it

COMMERCianti, TORNA L'INDENNIZZO INPS PER CHIUSURA ATTIVITÀ

Indennizzo commercianti ripristinato nel 2019: in caso di chiusura dell'attività e nel rispetto di determinati requisiti è possibile beneficiare di un assegno mensile fino al raggiungimento dell'età per la pensione. Le novità in Legge di Bilancio.

Indennizzo ai commercianti che chiudono la propria attività: la Legge di Bilancio 2019 ripristina l'assegno erogato agli iscritti all'apposita gestione INPS in caso di cessazione.

Nel caso di chiusura dell'attività commerciale e nel rispetto di specifici requisiti, ai commercianti è riconosciuto un assegno per tutto il periodo prima dell'accesso alla pensione di vecchiaia, cioè fino a 67 anni a partire dal 1° gennaio 2019.

Alcuni lo chiamano bonus, altri assegno di disoccupazione, altri ancora prepensionamento ma, al netto delle diverse definizioni, si potrà fare domanda di indennizzo commercianti anche nel 2019, dopo due anni di chiusura dell'agevolazione rivolta agli iscritti INPS.

È l'articolo 1, commi 283 e 284 della Legge di Bilancio 2019 a ripristinare l'indennizzo per la cessazione di attività commerciale. Sarà necessario presentare apposita domanda secondo la modulistica che dovrà essere pubblicata dall'INPS insieme alle relative istruzioni operative.

Vediamo intanto quali sono i requisiti e qual è l'importo dell'assegno di prepensionamento riconosciuto ai commercianti in caso di chiusura.

Commercianti, indennizzo INPS per chiusura attività 2019

L'indennizzo INPS per commercianti nel 2019 consentirà a chi chiude la propria attività di beneficiare di un assegno mensile pari al trattamento pensionistico minimo previsto per gli iscritti alla gestione speciale commercianti.

L'importo lordo riconosciuto per il 2019 è pari a 513,01 euro e spetta qualora l'esercente attività commerciale rispetti specifici requisiti.

Si potrà fare domanda per l'indennizzo commercianti non solo nel 2019: la Legge di Bilancio con le novità introdotte dal maxi-emendamento del Governo ha reso strutturale a partire dall'anno in corso il bonus disciplinato dall'articolo 1, del Decreto Legislativo n. 207/1996.

La misura verrà finanziata con un incremento dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione commercianti INPS: a decorrere dal 1° gennaio 2019 è ripristinata la contribuzione aggiuntiva pari allo 0,09%.

Indennizzo commercianti 2019: requisiti per fare domanda

Richiamando alla normativa vigente fino al 2016 (ultimo anno in cui era stato possibile accedere alla misura) la Legge di Bilancio 2019 stabilisce che l'indennizzo è concesso ai commercianti che, alla data di presentazione della domanda, rispettino i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:

- più di 62 anni se uomini;
- più di 57 anni se donne;
- iscritti al momento di cessazione dell'attività per almeno 5 anni (in qualità di titolari o coadiutori) nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali

degli esercenti attività commerciali presso l'INPS.

L'indennizzo per la cessazione definitiva di attività commerciali è riconosciuto:

- ai soggetti che esercitano commercio al minuto e loro coadiutori;
- ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- ai soggetti che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

Ovviamente, l'accesso al prepensionamento per disoccupazione presuppone la chiusura definitiva dell'attività commerciale.

Indennizzo commercianti solo in caso di chiusura definitiva dell'attività

Come sopra anticipato, tra i requisiti per fare domanda di indennizzo, i commercianti dovranno rispettare accanto a quelli anagrafici e contributivi anche quello di chiusura definitiva dell'attività commerciale.

La Legge di Bilancio 2019, richiamando la normativa originaria, stabilisce che l'erogazione dell'indennizzo è subordinata al rispetto delle seguenti regole:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;
 - riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
 - cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la CCIAA.
- L'erogazione dell'assegno per cessazione dell'attività commerciale è incompatibile non solo con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo ma anche con redditi da lavoro dipendente.

Domande indennizzo con rischio aumento aliquota contributi commercianti

Il diavolo si nasconde nei dettagli, ed è così anche per quanto riguarda il ripristino dell'indennizzo per i commercianti che chiudono la propria attività.

La Legge di Bilancio 2019 al comma 284 stabilisce che, nel caso in cui dal monitoraggio degli oneri relativi all'erogazione dell'indennità emerga il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni, potrà essere adeguata l'aliquota contributiva aggiuntiva, pari per il momento allo 0,09%.

In sostanza, l'INPS potrà aumentare l'importo dovuto dagli iscritti alla gestione commercianti per il finanziamento della misura, qualora le domande fossero superiori alle risorse a disposizione dell'Istituto.

È l'effetto della necessità di far quadrare i conti che, così come previsto anche per il reddito di cittadinanza, potrebbe finire col portare a sorprese.

SRL: OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14.02.2019 il D.Lgs. 14/2019, che modifica l'art. 2477 c.c. relativo alla nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

La norma prevede che la nomina sia obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, se controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e se ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Le Srl e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019, quando ricorrono i requisiti di cui all'articolo 2477, comma 1, cod. civ., devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui sopra entro nove mesi dalla predetta data.

ACCORDO TERRITORIALE FRA PROPRIETARI E INQUILINI

Con le nuove linee guida per l'applicazione dei canoni di affitto agevolati con agevolazioni per i proprietari che li adottano.

In attuazione di quanto stabilito dalla Legge n. 431/1998, dalla legge n. 2/2002, dal Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002, e dal Decreto 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze (pubblicato in G.U. n. 62 del 15/03/2017), il 19 dicembre 2018 le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia (A.S.P.P.I. e A.P.E. Confedilizia) e le organizzazioni sindacali degli inquilini (S.U.N.I.A., S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T.) hanno siglato e depositato presso il Comune di Cesena il nuovo Accordo Territoriale, attraverso il quale sono state determinate le linee guida per l'applicazione dei canoni di affitto agevolati nel nostro territorio comunale.

Con la sottoscrizione di questo atto sono state messe a punto le nuove condizioni per poter applicare anche a Cesena le agevolazioni fiscali previste nella legge sulle locazioni (L. n. 431/1998) a favore dei proprietari di case, a sostegno del mercato dell'affitto.

Le agevolazioni fiscali previste nella norma interessano i proprietari che sottoscrivono contratti di locazione a canone concordato, cioè con un canone d'affitto ridotto rispetto a quello di mercato, canone che verrà determinato sulla base dei parametri indicati nell'accordo siglato fra le associazioni dei proprietari e degli inquilini e che, per i contratti stipulati a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Territoriale, dovrà essere asseverato a cura e con assunzione di responsabilità da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali stesse (per i contratti di locazione in essere valgono le regole precedenti e quindi non è necessaria l'asseverazione).

In particolare, i proprietari che adottano questa

tipologia di contratto potranno contare su una ulteriore riduzione del 30% del reddito imponibile IRPEF derivante dal canone (con conseguente riduzione della base imponibile per il calcolo della tassa di registro).

E' inoltre possibile esercitare l'opzione per la "cedolare secca", prevista per il 2019 pari al 10% del canone pattuito tra le parti; la cedolare secca sostituisce le imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione stesso.

Questo meccanismo viene applicato nei Comuni cosiddetti "ad alta tensione abitativa", categoria nella quale il Comune di Cesena è stato inserito nel gennaio 2004.

Alle agevolazioni sopra indicate si aggiungono anche le agevolazioni Statali e Comunali ai fini IMU. Al riguardo il Comune di Cesena autonomamente ha stabilito una consistente riduzione dell'IMU da pagare sugli alloggi locati a canone concordato (per il 2019 applicazione dell'aliquota dello 0,86% anziché dell'1,06%).

Per beneficiare dell'aliquota ridotta (0,86%) occorre presentare apposita comunicazione all'ufficio competente (Servizio Tributi), su modelli messi a disposizione dall'ufficio stesso, o conformi ad essi in quanto a contenuto informativo, entro il termine di scadenza della rata di saldo dell'anno in cui si verifica il presupposto per l'agevolazione (per l'anno 2019 entro il 16 dicembre 2019).

A questa agevolazione se ne aggiunge una "Statale" che consiste in una ulteriore riduzione al 75% dell'imposta dovuta ai fini IMU con riferimento agli immobili locati con contratto a canone concordato l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per la fattispecie in oggetto.

Il Comune di Cesena, come previsto dalla L. 431/1998, è Ente depositario dell'Accordo Territoriale.

La Modulistica è disponibile al sito: <http://www.comune.cesena.fc.it/tributi/imu-accordoproprietariinquilini>

INDENNIZZO PER LICENZIAMENTO CON CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI

La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018 ha modificato l'indirizzo per il calcolo del risarcimento spettante in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori soggetti al contratto a tutele crescenti (assunti dal 7 marzo 2015). Infatti, ora i Giudici hanno maggiore discrezionalità nella determinazione dell'indennizzo, potendo valutare sia l'anzianità di servizio, sia altri criteri, quali il numero dei dipendenti, le dimensioni dell'attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.

LEGGE DI BILANCIO: limite di reddito dei figli di età non superiore a 24 anni fiscalmente a carico

La legge di Bilancio 2019 ha modificato l'articolo 12, comma 2, del TUIR, elevando, da 2.840,51 a 4.000 euro, il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni. Il limite di 2.840,51 euro rimane per le altre tipologie di familiari a carico. Il nuovo limite di reddito trova applicazione dal 1° gennaio 2019.

(SPECIALE) SANZIONI LAVORO IRREGOLARE: aumentate le sanzioni per i datori di lavoro non in regola

Per il 2019 l'Ispezzione Nazionale del Lavoro annuncia che l'ambito di manovra per contrastare il lavoro irregolare si sviluppa tra **rafforzamento dell'attività ispettiva e inasprimento delle sanzioni** per i datori di lavoro non in regola, con riferimento al rispetto delle norme sul lavoro e della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 1° gennaio 2019, infatti, sono aumentate del 20% le sanzioni per l'impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego, per la mancata comunicazione del distacco transnazionale, per la somministrazione irregolare di lavoro e in caso di inosservanza delle norme sull'orario di lavoro. Le maggiorazioni sono "raddoppiate" se il datore di lavoro è recidivo.

Con la **legge di Bilancio 2019** (comma 445 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145) vengono raccolte, all'interno di un'unica norma, una serie di novità il cui obiettivo principale è, da un lato, quello di rafforzare l'attività di vigilanza dell'Ispezzione Nazionale del Lavoro e delle sue articolazioni periferiche e, dall'altro, di aumentare gli importi relativi a sanzioni per taluni comportamenti elusivi particolarmente ricorrenti e con le quali gli organi di vigilanza hanno molto spesso a che fare nella loro attività ispettiva.

A partire dal 1° gennaio 2019 vengono aumentati del 20% (di seguito quelle più ricorrenti):

a) gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui parla l'art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002. Ciò significa che: le somme previste da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, salgono, rispettivamente, a 1.800 ed a 10.800 (è questa la sanzione che risulta più irrogata dagli organi di vigilanza); il "quantum" per lavoro nero da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo è compreso tra 3.600 euro e 21.600 euro (prima era, rispettivamente, di 3.000 e di 18.000) e il lavoro nero oltre tale ultima soglia viene sanzionato da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era da 6.000 a 36.000 euro). Resta salvo il principio secondo il quale, in presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori non in attività lavorativa le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.

b) gli importi dovuti per le violazioni ex art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016. Qui il Legislatore ha rivolto le proprie attenzioni al

"distacco transnazionale" portando la sanzione amministrativa ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000 per chi circola, su strada, senza la documentazione richiesta (commi 1-bis, 1-ter e 1, quater dell'art. 10, ad esempio, contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.). Viene maggiorata anche la sanzione relativa alle ipotesi relative alla conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti (art. 10, comma 3 e 4): gli importi, ora, sono rispettivamente da 600 a 3.600 euro e da 2.400 a 7.200 euro.

c) gli importi dovuti per le violazioni colpite dai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003. Qui, il Legislatore, dopo aver scelto, in passato, il sistema delle sanzioni "a fasce", rapportato al numero dei lavoratori coinvolti ed al numero delle violazioni, ha puntato l'attenzione sulla durata massima dell'orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e sui riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni).

Gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione si incrementa e sale ad un importo compreso tra 480 e 1.800 euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro. La violazione del precetto relativo alle ferie annuali (art. 10, comma 1) viene punita con un importo compreso tra 120 e 720 euro. Anche qui ci sono maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro), o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta). Viene aumentata anche la sanzione relativa al mancato riposo giornaliero (da 60 a 180 euro): tali importi salgono se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte (da 360 a 1.200 euro), o a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte (da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta). Va peraltro ricordato che tutti gli importi sopra citati, ad eccezione di quello relativo alla violazione del precetto sulle ferie annuali, vanno raddoppiati per effetto di quanto previsto nel decreto legge n. 145/2013, convertito con modificazioni nella legge 9/2014.

Sempre, a partire dalla stessa data, aumentano del 10%:

- gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008. Qui il Legislatore non ha fatto alcuna eccezione: detto questo, però, si ritiene che **l'aumento non si applichi** alla somma aggiuntiva di 2.000 o di 3.200 euro (a seconda delle ipotesi) prevista dall'art. 14, comma 2, lettera c), in caso di **sospensione dell'attività imprenditoriale**, in quanto, come chiarito più volte dallo stesso Ministero del Lavoro, non si tratta, nel caso di specie, di una sanzione amministrativa.

Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario (andrà chiarito, in via amministrativa, se ci si riferisce al trasgressore o all'impresa) di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

PAGAMENTO RETRIBUZIONI / STIPENDI / COMPENSI: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti a Dipendenti e Collaboratori

Si ritorna sull'argomento per rammentare a tutti i datori di lavoro e ai committenti di co.co.co. che a partire dal mese di luglio 2018 (mese del pagamento) i pagamenti degli stipendi ai dipendenti e dei compensi ai collaboratori parasubordinati (a gestione separata) devono essere **OBBLIGATORIAMENTE** operati con modalità tracciabili (es. bonifico, assegno non trasferibile) e **MAI in CONTANTI**, neppure nel caso di acconti o anticipi. La sanzione prevista, infatti, è salatissima, di ammontare pari a €. 1.666,67 per ogni mese in cui si è violato l'obbligo.

REGOLE PER L'ETICETTATURA PRODOTTI TESSILI E CALZATURE

Federazione Moda Italia ritiene opportuno riassumere le prescrizioni definite dalle normative che regolano la materia (in particolare, Codice del Consumo – D.Lgs. 206/05, artt. da 5 a 12 e da 102 a 113 e Direttiva Comunità Europea 96/74/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 194/99 ed il Regolamento UE 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili).

Tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento per poter essere messi in vendita al pubblico devono "obbligatoriamente" **ESSERE MUNITI DELLA ETICHETTA DI COMPOSIZIONE FIBROSA** che deve essere redatta in **lingua italiana** con caratteri tipografici facilmente leggibili e chiaramente visibili.

L'etichetta, redatta in lingua italiana, deve contenere:

- - la **composizione fibrosa espressa in lingua italiana ed in percentuale** - (come previsto dall'art. 8 del D.lgs. 194/99);
- - l'**indicazione del produttore o del rivenditore** - (come previsto dagli artt. 103-104 del D.lgs. 206/2005 "Codice del consumo")

La nuova normativa è una risposta all'esigenza di chiarezza e trasparenza nelle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta ed alla richiesta di sanzioni proporzionate alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera.

Era inammissibile, oltre che inaccettabile, che un operatore commerciale, in quanto obbligato principale, tra l'altro molto spesso vessato da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, dovesse ancora rispondere di omissioni o negligenze di operatori terzi (produttori/importatori).

Un'anomalia che finalmente viene corretta da questa legge. In particolare, **il Decreto Legislativo che accoglie tutte le richieste avanzate da Federazione Moda Italia:**

- **attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore**
- **introduce l'assegnazione da parte dell'Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale**, per la regolamentazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro

È poi fondamentale sapere che il provvedimento prevede che:

- **il fabbricante, l'importatore o il distributore che non forniscano sui siti web le indicazioni relative alla composizione fibrosa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro;**

- **il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza aver esposto in negozio un cartello con le informazioni sulle componenti delle calzature, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.**

Consigliamo, infine, di prestare molta attenzione all'etichettatura dei prodotti tessili che segue, in termini generali, una serie di disposizioni europee (Regolamento UE 1.007/2011) ed italiane (D.Lgs. 194/99 e D.Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo), al fine di evitare pesanti sanzioni.

In estrema sintesi, ci tengo a rimarcare l'importanza per i commercianti di verificare che l'etichetta:

1. **sia in lingua italiana** (es. "100% Cotone" e non "100 % Cotton");



2. **contenga la composizione fibrosa con la denominazione della fibra scritta per esteso** ("100% Cotone" e non "100 CO") e la percentuale del peso indicata in ordine decrescente (es. "90% Cotone 10% Seta");

3. **trovi corrispondenza con quanto scritto nei documenti commerciali** (es. nelle fatture ci deve essere il riferimento alla stessa percentuale di composizione fibrosa indicata in

etichetta);

4. **sia saldamente fissata al prodotto** messo in vendita;
5. **indichi nome, ragione sociale o marchio ed anche sede legale del produttore/importatore**(estremi del produttore ex art. 104 del D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo);
6. **preveda l'indicazione "Contiene parti non tessili di origine animale"** (ad esempio per piumini, maglioni con toppe o inserti in pelle, bottoni in madreperla o corno naturale).

7. **Per le calzature** ci si rifà ai dettami della Direttiva 94/11/CE, recepita in Italia dal D.M. 11/04/96, che prevede l'obbligo dell'etichetta con gli appositi simboli su almeno una delle calzature (e gli estremi del produttore sulla scatola ex D.Lgs. 206/2005) e l'esposizione di un cartello in negozio contenente le informazioni sui componenti delle calzature (con i simboli delle parti che devono essere etichettate e quelli dei materiali che compongono le differenti parti delle calzature).

8. **Per chi vende on-line (e-commerce)**, si ricorda di prestare particolare attenzione a quanto previsto dall'Art. 16 del Regolamento UE 1.007/2011 sull'impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa " All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica".



con Paola Di Giambattista
e Cristina Lunardini

1. TEEN MOOD

CORSI MONOTEMATICI

Giovedì 7 Marzo
dalle 19.30 alle 22.30

Tutto quello che devi sapere per avere pelle e organi smart, per sentirti una teenager sotto tutti i punti di vista (viso, corpo, mente e spirito), anche quando l'anagrafe conferma il contrario! Imparerai a riconoscere i cibi sì e cibi no: detox, antiage e idratanti! Il corso sarà sia teorico che pratico.

2. I RIMEDI DEL GIORNO DOPO

Martedì 19 Marzo
dalle 19.30 alle 22.30

Kit di sopravvivenza a: lunedì, party e aperitivi, cene e pranzi fuori ripetuti, festività e pranzi con il parentado, Autodifesa... dai cibi confezionati. Corso teorico e pratico per imparare a trasgredire, ma con organizzazione! Imparerai a cucinare ricette che ti aiuteranno a tornare in forma dopo gli stravizi!

3. CUCINA A COLORI CON LA CROMOTERAPIA

Giovedì 4 Aprile
dalle 19.30 alle 22.30

5 colori, 5 gruppi di alimenti: stimolatori del sistema immunitario, antiossidanti antiage, antinfiammatori, protettori del sistema cardiocircolatorio, depurativi linfatici. Per creare combinazioni e ricette sfruttando il "colore che nutre"

4. VADO A VIVERE DA SOLA!

Martedì 9 Aprile
dalle 19.30 alle 22.30

Corso di sopravvivenza per neofiti in cucina! Andare ad abitare da soli non è mai stato così facile! Dimenticati surgelati, panini e il numero della pizzeria a domicilio. Con questo corso imparerai a cucinare piatti che ti saranno d'ispirazione nei momenti difficili davanti ai fornelli, ricette facili, veloci e bilanciate, con ingredienti nutrienti per soddisfare una dieta sana.

5. SEX & THE KITCHEN

Giovedì 9 Maggio
dalle 19.30 alle 22.30

Due cuori e una cucina per preparare un menù seducente, per vivere un'esperienza di coppia alternativa e romantica, ma anche gustosa e divertente!

**PROMOZIONE PACCHETTO: Acquistando 3 o più lezioni
ti verrà riservato sconto del 15%!**
1 lezione: 70€, 3 lezioni: ~~210€~~ -> 195€,
5 lezioni: ~~350€~~ -> 325€, 8 lezioni: ~~560€~~ -> 500€

ICook Taste&Share

via Leopoldo Lucchi, 285 - 47521 Cesena (FC)

Per info e prenotazioni: 0547 1938084 - info@icook.it



CORSI IN PARTENZA

da *Febbraio 2019*

ICOOK

TASTE & SHARE



dal 20 Febbraio 2019
PASTE D'AUTORE

con Cristina Lunardini



dal 7 Marzo 2019
BE HEALTHY

con Paola Di Giambattista e Cristina Lunardini



dal 21 Febbraio 2019
**CORSO BARMAN e
CAFFETTERIA LATTE ART**

con Adamo Pittalis



dal 9 Marzo 2019
JUNIOR MASTERCHEF

con Bettina Balzani



il 23 Febbraio 2019
I LIEVITATI

con Cristina Lunardini



il 27 Marzo 2019
IL BRUNCH

con Omar Casali



dal 4 Marzo 2019
LA BIRRA

con Gilles Coffi Degboe



dal 3 Aprile 2019
PIC NIC D'AUTORE

con lo STAFF SUMMERTRADE



dal 6 Marzo 2019
LA PASTICCERIA

con Cristina Lunardini



dal 7 Maggio 2019
**TAGLI POVERI,
PIATTI RICCHI**

con lo STAFF SUMMERTRADE

PER INFO E ISCRIZIONI

Tel. 0547 1938084

www.icook.it - Email: info@icook.it

ICook Taste&Share, via Leopoldo Lucchi 285 - Cesena (FC)

Ti interessa lavorare in un Supermercato?



ORGANIZZA UN CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE DEL PUNTO VENDITA specializzato nella GDO

L'operatore del punto vendita è in grado di allestire e riordinare spazi espositivi, assistere il cliente nell'acquisto di prodotti e registrare le merci in uscita in coerenza con le logiche del servizio all'interno della grande distribuzione.

**Per informazioni : Dott.ssa Parantelli Sara tel. 0547/639895
e-mail s.parantelli@iscomcesena.it - info@iscomcesena.it
www.iscomcesena.it**